

Codice di condotta del fornitore



Exco Technologies Limited

Codice di condotta del fornitore

Questo Codice di condotta dei fornitori ("Codice") articola le aspettative di Exco sul comportamento dei fornitori e dei partner commerciali che fanno affari con Exco. Si basa sui valori e sull'impegno di Exco verso una condotta legale ed etica in tutti i nostri affari. A prescindere da dove lavoriamo, onestà, integrità e comportamento etico sono alla base di un rapporto d'affari e di una reputazione solida. Il presente Codice di condotta per i fornitori copre l'intera catena di fornitura di Exco, compresi fornitori, fornitori, fornitori, contraenti, commercianti, consulenti e agenti (di seguito "fornitori").

I fornitori devono comprendere e agire in linea con gli standard di Exco e devono adattarsi a cascata a simili aspettative attraverso le proprie catene di fornitura. Exco si aspetta inoltre che i fornitori soddisfino i requisiti contrattuali e si conformino a tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

Diritti umani e lavoro

I fornitori devono rispettare e sostenere i diritti umani individuali e collettivi interessati dalle loro operazioni. Il fornitore adotterà le misure appropriate per valutare, prevenire e porre rimedio ai potenziali effetti negativi sui diritti umani in modo coerente con le leggi e i regolamenti locali prevalenti nelle giurisdizioni in cui opera.

1. Lavoro minorile

- io. I fornitori non assumeranno persone che non hanno un'età minima consentita per lavorare secondo le leggi della giurisdizione in cui lavorano.
- ii. I fornitori non utilizzeranno manodopera o servizi forniti o offerti da persone di età inferiore agli anni 18 e che
 - (a) siano forniti o offerti per essere forniti in Canada in circostanze contrarie alle leggi applicabili in Canada;
 - b) siano forniti o offerti per essere forniti in circostanze che siano per loro mentalmente, fisicamente, socialmente o moralmente pericolose;
 - c) interferire con la loro scolarizzazione privandoli della possibilità di frequentare la scuola, costringendoli a lasciare prematuramente la scuola o imponendo loro di tentare di combinare la frequenza scolastica con un lavoro eccessivamente lungo e impegnativo; oppure
 - d) costituiscono le peggiori forme di lavoro minorile, tra cui la servitù debitoria, la servitù, il lavoro forzato o obbligatorio, e tutte le forme di schiavitù e pratiche analoghe alla schiavitù, come la vendita e la tratta di bambini.

2. Lavoro forzato

- io. I fornitori non utilizzeranno alcun lavoro o servizio svolto dai detenuti, comprese le persone condannate in un tribunale e che prestano servizi sotto la supervisione e il controllo di un'autorità pubblica, ad esempio l'amministrazione penitenziaria di una struttura gestita dallo Stato.
- ii. Libertà di occupazione: i lavoratori dei fornitori avranno il diritto di lavorare volontariamente e liberamente, senza la minaccia di sanzioni.
- iii. Cessazione del rapporto di lavoro: tutti i lavoratori dei fornitori avranno la libertà di cessare il loro impiego mediante preavviso di durata ragionevole (in conformità della legge applicabile o del contratto collettivo) in qualsiasi momento senza alcuna penalità.
- iv. Nessuna coercizione: i fornitori non costringeranno il lavoro sotto minaccia di sanzioni. Le pratiche proibite comprendono, tra l'altro, la mancata documentazione dei dipendenti, la minaccia di denuncia alle autorità competenti per l'immigrazione, le minacce o l'uso di violenza fisica o sessuale, l'imposizione di sanzioni pecuniarie o la

richiesta di pagamento di tasse di assunzione e le molestie e intimidazioni nei confronti del lavoratore, della sua famiglia o dei suoi stretti collaboratori.

- v. **Obbligazione:** i lavoratori non saranno tenuti in obbligazione o costretti a lavorare per i Fornitori al fine di pagare un debito effettivamente contratto o ereditato. Gli anticipi e i prestiti, nonché le deduzioni dai salari effettuati per il loro rimborso, non superano i limiti prescritti dalla legge applicabile. I lavoratori sono debitamente informati delle condizioni relative alla concessione e al rimborso di anticipi e prestiti.
- vi. **Beni e servizi:** i lavoratori dei fornitori non saranno obbligati a fare uso di negozi o servizi gestiti in relazione alle strutture dei fornitori. Qualora non sia possibile l'accesso ad altri negozi o servizi, i beni o i servizi saranno venduti o forniti a prezzi equi e ragionevoli, senza l'obiettivo di indebitare o altrimenti costringere i lavoratori interessati.
- vii. **Misure disciplinari:** i fornitori non introdurranno mai misure disciplinari che comportino un obbligo di lavorare.
- viii. **Libertà di circolazione:** i fornitori non limiteranno fisicamente i lavoratori al luogo di lavoro o ai locali collegati, né richiederanno il soggiorno obbligatorio in strutture gestite dal datore di lavoro.
- ix. **Sviluppo delle competenze e formazione professionale:** i fornitori non imporranno lavoro o servizio come mezzo per recuperare i costi associati alle opportunità di formazione offerte ai dipendenti.
- x. **Contratti di lavoro:** nei casi in cui i fornitori abbiano stipulato contratti scritti con i lavoratori, i contratti saranno conformi alla legge applicabile, saranno scritti in una lingua facilmente comprensibile e che indichi chiaramente i diritti e le responsabilità del lavoratore in relazione al pagamento dei salari, all'orario di lavoro, a validi motivi di risoluzione e ad altre questioni.

3. Tratta di esseri umani

- io. **Migrazione per l'occupazione:** i lavoratori migranti devono beneficiare di condizioni di lavoro non meno favorevoli di quelle disponibili per i lavoratori locali, e nel rispetto di tutte le politiche di tutti gli altri fornitori. Nessun compenso o costo per l'assunzione può essere addebitato direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, al lavoratore.
- ii. **Agenzie private per l'impiego:** i fornitori devono rifiutare di lavorare con qualsiasi agenzia per l'impiego che sia stata trovata:
 - avviare pratiche fraudolente che mettano i lavoratori a rischio di lavoro forzato e di tratta a fini di sfruttamento della manodopera;
 - commettere abusi nei confronti dei lavoratori, ad esempio in relazione a questioni salariali, orari di lavoro, straordinari e altre condizioni di lavoro;
 - addebitare ai lavoratori diritti o costi connessi all'assunzione;
 - impegnarsi nelle peggiori forme di lavoro minorile, tra cui la servitù debitoria, la schiavitù, il lavoro forzato o obbligatorio, e in tutte le forme di schiavitù e pratiche analoghe alla schiavitù, come la vendita e la tratta di bambini;
 - non devono essere titolari di licenza o certificati dall'autorità competente applicabile.

4. Salari e straordinari

- io. I fornitori e le loro agenzie di collocamento pagheranno salari e offriranno prestazioni e indennizzi ai lavoratori che si conformano a tutte le leggi e i regolamenti salariali applicabili, comprese quelle relative ai salari minimi, alle ore di lavoro straordinario, ai congedi medici e alle prestazioni legalmente obbligatorie.

ii. Pagamenti salariali: i fornitori pagheranno salari regolarmente come dovuto e senza indugio o differimento, e direttamente al lavoratore in moneta legale, o tramite assegno o vaglia, se consentito dalla legge, dal contratto collettivo o con il consenso del lavoratore.

iii. Lavoro straordinario obbligatorio: i fornitori non costringeranno i lavoratori a lavorare straordinario oltre i limiti consentiti dalla legge applicabile e/o dai contratti collettivi o sotto la minaccia di una sanzione.

5. Trattamento umano e non discriminazione

io. Trattamento umano: i fornitori forniranno un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo, privo di molestie, trattamenti disumani e discriminazioni illecite. I fornitori non saranno coinvolti in trattamenti duri o disumani, tra cui violenza, violenza di genere, molestie sessuali, abusi sessuali, punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, bullismo, vergogna pubblica o abuso verbale nei confronti dei lavoratori; né vi sarà la minaccia di un tale trattamento.

ii. Non molestie: i fornitori non tollerano le molestie. Le molestie comprendono comportamenti che possono creare un ambiente di lavoro ostile, intimidatorio, offensivo o tossico, e possono includere un'ampia gamma di atti, dalle richieste di natura sessuale agli insulti, alle barzellette offensive, ai insulti razziali o al trattamento di una persona in modo spregiativo o umiliante.

iii. Non discriminazione: i fornitori non attueranno discriminazioni o altre azioni avverse nei confronti dei dipendenti basate su razza, colore, età, sesso, orientamento sessuale, origine etnica o nazionale, disabilità, gravidanza, religione, affiliazione politica, copertura dello status di veterano, dello stato civile o di qualsiasi altra base vietata dalla legge, comprese le pratiche di assunzione e di impiego come salari, promozioni, ricompense e accesso alla formazione.

6. Libertà di associazione

Il personale dei fornitori ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica e di partecipare a un'unione, come consentito dalla legge applicabile.

Appalti responsabili

7. Conflict Minerals

io. Per quanto possibile, Exco si impegna a garantire un approvvigionamento sostenibile e responsabile di beni e servizi in tutta la nostra filiera, compresi i vari minerali estratti da tutto il mondo che vengono infine incorporati nei nostri beni o servizi. In particolare, i minerali stagno, tungsteno, tantalio e oro ("minerali 3TG") che vengono estratti o processati in certe aree geografiche sono diventati comunemente denominati "minerali dei conflitti". Queste materie prime sono spesso sfruttate con il rischio di violazioni dei diritti umani, nonché con il rischio che i conflitti armati siano finanziati dalla vendita di questi minerali (come i conflitti armati di lunga data nella Repubblica democratica del Congo e nei paesi limitrofi).

ii. I fornitori si conformeranno a tutti i requisiti legali relativi all'estrazione di materie prime nei territori in conflitto e ad alto rischio - i cosiddetti "minerali dei conflitti". Nella misura applicabile alle operazioni dei fornitori, è prevista una politica e una procedura scritta per evitare di acquisire consapevolmente minerali di conflitto o minerali estratti in modo insostenibile e prodotti ad alti costi ambientali e sociali.

Salute e sicurezza

8. Salute e sicurezza sul lavoro

io. Standard minimi: i fornitori manterranno un ambiente di lavoro sano e sicuro per tutti i dipendenti, in modo da soddisfare o superare gli standard legali. Ciò comprende il rispetto delle leggi applicabili. I fornitori disporranno di

procedure e politiche di sicurezza e svolgeranno le attività commerciali in modo tale da adottare tutte le precauzioni ragionevoli per ridurre al minimo il rischio di infortuni sul lavoro, malattie, esposizione a malattie infettive e incidenti.

ii. Strumenti di tracciamento: i fornitori implementeranno strumenti di tracciamento che portano a un obiettivo di zero incidenti di sicurezza sul posto di lavoro. I dipendenti dei fornitori avranno il diritto di segnalare le condizioni che non soddisfano questi criteri. I fornitori individueranno, valuteranno e attenueranno il potenziale di esposizione dei lavoratori a tutti i rischi per la salute e la sicurezza.

iii. Formazione: i fornitori si assicurano che il loro personale comprenda le pratiche in materia di salute e sicurezza per il loro lavoro. I fornitori forniranno una formazione adeguata e regolare per garantire che il personale sia adeguatamente formato sulle questioni, le prassi, le politiche e i rischi in materia di salute e sicurezza. All'occorrenza, i dipendenti saranno informati e istruiti su come utilizzare i dispositivi di protezione individuale appropriati.

iv. Infortunio e malattia: i fornitori avranno procedure e sistemi per prevenire, indagare, individuare la causa principale, gestire, gestire, tracciare e segnalare infortuni e malattie professionali, comprese disposizioni per incoraggiare i lavoratori a segnalare, classificare e registrare i casi di infortuni e malattie, fornire le cure mediche necessarie, indagare i casi e attuare azioni correttive per eliminare le loro cause e facilitare il ritorno dei lavoratori al lavoro.

v. Lavoro fisicamente impegnativo: i fornitori individueranno, valuteranno e controlleranno l'esposizione dei lavoratori ai rischi di attività fisicamente impegnative, tra cui la movimentazione manuale dei materiali e il sollevamento pesi o ripetitivo, la permanenza prolungata e le attività di assemblaggio altamente ripetitive o energiche.

vi. Salvaguardia della macchina: i fornitori valuteranno la produzione e altri macchinari per i rischi per la sicurezza. Le protezioni fisiche, i dispositivi di protezione e le barriere devono essere forniti e adeguatamente mantenuti quando la macchina presenta un rischio di lesioni per i lavoratori.

vii. Appalenti: I fornitori gestiranno anche in modo adeguato la salute e la sicurezza dei contraenti che effettuano lavori nei locali del fornitore.

viii. Sanitazione: gli alloggi forniti dai fornitori devono essere puliti, sicuri e soddisfare le esigenze fondamentali del personale e delle loro famiglie, se del caso.

9. Preparazione alle emergenze

io. I fornitori si adopereranno per identificare e valutare attivamente potenziali situazioni ed eventi di emergenza e ridurre al minimo il loro impatto attuando piani di emergenza e procedure di risposta, tra cui segnalazioni di emergenza, procedure di notifica e di evacuazione dei dipendenti, formazione dei lavoratori e esercitazioni. I piani di emergenza dovrebbero comprendere adeguate attrezzature per la rivelazione e la repressione degli incendi, uscita pulita e senza ostruzioni, adeguate strutture di uscita, informazioni di contatto per gli operatori di emergenza e piani di ripristino.

Ambiente

10. Gestione responsabile

io. Il rispetto delle leggi come standard minimo: I fornitori si attengono alle leggi ambientali locali, nazionali e internazionali applicabili, comprese, a titolo esemplificativo, quelle relative alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla prevenzione dell'inquinamento, alle emissioni atmosferiche e alle sostanze pericolose. I fornitori otterranno e manterranno in vigore tutte le autorizzazioni, le approvazioni e le registrazioni ambientali richieste, e rispetteranno i loro requisiti operativi e di segnalazione. I fornitori considereranno il rispetto delle leggi ambientali come una norma minima e applicheranno il proprio standard di pratiche ambientali responsabili in assenza di requisiti locali o quando tali requisiti sono ritenuti insufficienti.

ii. Gestione degli impatti negativi: i fornitori cercheranno di migliorare costantemente le loro prestazioni ambientali trovando modi efficaci per ridurre gli impatti negativi delle loro attività commerciali. I fornitori

adotteranno misure per aumentare l'innovazione e l'efficienza in tutte le loro aziende e ridurre la loro impronta di carbonio, il consumo di energia, l'uso dell'acqua, l'uso dei materiali, l'uso di sostanze pericolose, i rifiuti, gli scarichi di inquinanti e altre emissioni.

Condotta aziendale e pratiche anticorruzione

11. Conflitti di interesse e norme etiche

I fornitori difenderanno i più elevati standard di integrità in tutte le interazioni commerciali, compresi gli standard di fair business, pubblicità e concorrenza. I fornitori eviteranno conflitti di interesse e opereranno in modo onesto ed etico lungo tutta la catena di approvvigionamento e in conformità alla legge applicabile, comprese le leggi relative alle pratiche commerciali anticoncorrenziali, al rispetto e alla protezione della proprietà intellettuale, dei dati personali e delle società, nonché ai controlli sulle esportazioni e alle sanzioni economiche. I fornitori richiederanno che i loro dipendenti evitino e rivelino situazioni in cui i loro interessi finanziari o di altro tipo sono in conflitto con le responsabilità del lavoro o situazioni che danno l'impressione di essere scorrette.

12. Regali, corruzione e condotta commerciale scorretta

- io. **Anticorruzione:** i fornitori non tollerano la corruzione, la corruzione, le tangenti, il riciclaggio di denaro, l'appropriazione indebita, l'estorsione o la frode in alcuna forma.
- ii. **Trattare con funzionari pubblici:** i fornitori non corrompono né ricorrono a intermediari come agenti, consulenti, consulenti, distributori o altri partner commerciali per commettere atti di corruzione di funzionari pubblici. I fornitori devono rispettare le normative applicabili relative a regali, favori, intrattenimento o pasti offerti a dipendenti o funzionari governativi e tutte le normative relative alla procedura di approvvigionamento governativo.
- iii. **Pagamenti di agevolazione:** i pagamenti di agevolazione sono pagamenti diretti a funzionari governativi per accelerare l'esecuzione di doveri di natura non discrezionale. I fornitori devono vietare in ogni circostanza i pagamenti di agevolazione, a meno che la legge locale non permetta tali forme di pagamento.
- iv. **Pagamenti impropri:** i fornitori non utilizzeranno fatturazioni eccessive o altri metodi di pagamento artificiali per assistere un cliente, agente, consulente, consulente o distributore a eludere le leggi tariffarie, fiscali o sul controllo dei cambi di qualsiasi paese.
- v. **Rapporti commerciali:** le vendite di prodotti e servizi e gli acquisti dei fornitori devono essere esenti da qualsiasi deduzione o percezione che sia stato chiesto, ricevuto o dato un trattamento favorevole, sotto forma di regali, favori, intrattenimento, servizi o altre gratifiche. Questa esigenza non si applica agli articoli di piccolo valore comunemente scambiati nei rapporti commerciali, come ospitalità non richiesta, regali o memorie di valore nominale che sono abituali o affini.

13. Controlli sulle esportazioni e sanzioni economiche

I fornitori si conformeranno a tutte le restrizioni applicabili all'esportazione, riesportazione, rilascio o altro trasferimento di beni, software, servizi e tecnologia; a tutte le restrizioni applicabili in materia di sanzioni economiche che coinvolgono determinati territori, entità e individui (anche per quanto riguarda l'esercizio di un'adeguata dovuta diligenza nei confronti di terzi); e a tutte le altre leggi e normative commerciali simili.

14. concorrenza leale e proprietà intellettuale

I fornitori non intraprenderanno o sosterranno attività in conflitto con le leggi o i regolamenti sulla concorrenza in nessuna regione in cui operano. I fornitori rispetteranno i diritti di proprietà intellettuale.

15. Protezione dei dati

I fornitori devono conformarsi alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati. I fornitori proteggeranno le ragionevoli aspettative sulla privacy di tutte le informazioni personali con cui fanno affari, compresi fornitori, clienti, consumatori e dipendenti. I fornitori si conformeranno alle leggi sulla privacy e sulla sicurezza delle informazioni e ai requisiti normativi quando le informazioni personali saranno raccolte, archiviate, elaborate, trasmesse e condivise.

16. Documenti contabili e aziendali

I fornitori divulgheranno accuratamente le informazioni relative al lavoro, alla salute e alla sicurezza, alle pratiche ambientali, alle attività aziendali, alla struttura, alla situazione finanziaria e alle prestazioni in conformità alle normative applicabili. Tutti i rapporti commerciali dei fornitori saranno eseguiti in modo trasparente e saranno accuratamente riportati nei libri contabili e nei registri dei fornitori. La falsificazione dei dati o la falsificazione delle condizioni o delle pratiche nella catena di approvvigionamento sono inaccettabili.

17. Meccanismi di risentimento

I fornitori metteranno a disposizione un meccanismo di reclamo chiaramente comunicato che i lavoratori dovranno utilizzare per segnalare i problemi di integrità, i problemi relativi ai diritti umani, le questioni di sicurezza e i comportamenti scorretti, senza timore di rappresaglie. Fatte salve le restrizioni imposte dalla legge, i fornitori forniranno ai lavoratori un ambiente sicuro, riservato e anonimo per fornire reclami e feedback e proteggeranno ragionevolmente la riservatezza degli informatori. I fornitori vietano qualsiasi forma di ritorsione contro coloro che sollevano preoccupazioni in buona fede. I fornitori indagheranno inoltre in modo adeguato sulle relazioni e, se necessario, intraprenderanno azioni correttive.